







# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

Redazione	Verifica tecnico specialistica	Verifica SGQ
Data <u>26.10.15</u>	Data <u>27.10.2015</u>	Data <u>30.10.15</u>
P.l. Mauro Bolchi RSPP Eleonora Fusce RQ SPP 	P.l. Mauro Bolchi RSPP Dr.ssa Anna Brusa Responsabile s.s. Radioprotezione  Dr. Emanuele Pignoli Responsabile s.s. Fisica Medica 	Dr.ssa Anna Roli Responsabile s.s. MCQ 

Approvazioni
Data certa <u>3.11.2015</u> Dott. Gaetano Casenza - Datore di Lavoro 

Presenza visione Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza	
Data <u>4/11/2015</u> 	Data <u>6/11/15</u> 

Descrizione	Data di pubblicazione (eventuale)
Revisione 4: <ul style="list-style-type: none"><li>Revisione completa del documento</li><li>E' stata inserita la firma di verifica specialistica dell'EQ</li><li>Maggiori dettagli punto 4</li></ul> Revisione 3: modifica al punto 3.26 (si decide di consegnare il DVR-G esclusivamente all'impresa aggiudicataria)	<u>12/11/2015</u>



Redazione	Verifica tecnico specialistica	Verifica SGQ
<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>
P.I. Mauro Bolchi RSPP  Eleonora Rusce RQ SPP	P.I. Mauro Bolchi RSPP  Dr.ssa Anna Brusa Responsabile s.s. Radioprotezione  Dr. Emanuele Pignoli Responsabile s.s. Fisica Medica	Dr.ssa Anna Roli Responsabile s.s. MCQ

Approvazioni
<b>Data certa</b>
Dott. Gaetano Cosenza - Datore di Lavoro

Presenza visione Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza	
Data	Data

Descrizione	Data di pubblicazione (eventuale)
Revisione 4: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Revisione completa del documento</li><li>▪ E' stata inserita la firma di verifica specialistica dell'EQ</li><li>▪ Maggiori dettagli punto 4</li></ul> Revisione 3: modifica al punto 3.26 (si decide di consegnare il DVR-G esclusivamente all'Impresa aggiudicataria)	



## SOMMARIO

1	PREMESSA	4
2	FINALITA' DEL DUVRI - COMPETENZE E RESPONSABILITA'	6
2.1	Finalità	6
2.2	Competenze e responsabilità	6
3	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	8
4	PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	10
4.1	Documentazione di origine esterna:	10
4.2	Documentazione di origine interna:	10
5	ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA	11
6	COSTI DELLA SICUREZZA	15
6.1	Esclusioni	16
7	DISPOSIZIONI	17
7.1	Cantieri temporanei o mobili	17
8	RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO	18
8.1	Disposizioni generali e disposizioni interne riguardanti la sicurezza sul lavoro	18
8.2	Indicazioni in caso di emergenza ed evacuazione	20
8.3	Gestione delle situazioni di emergenza	21
8.4	Emergenze sanitarie (infortuni/malori)	22
9	INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE	23
10	COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE	23
11	VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E SOPRALLUOGO CONGIUNTO (MOD-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01)	23
12	ALLEGATI E LISTA DI DISTRIBUZIONE	24



## 1 PREMESSA

Il D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., con i commi 2 e 3 dell'art. 26, dispone la realizzazione di un coordinamento tra datori di lavoro finalizzato all'attuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione nel contesto dei contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione.

Testualmente il comma 2 recita:

*"2. [...] i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva."*

Il comma 3 recita:

*"3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze [...] In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. [...] Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, **dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto**".*

In merito agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, viene definita una chiara chiave interpretativa se al già citato comma 3 dell'art. 26, si collegano i successivi commi 3 bis, 3 ter e 5 (rispettivamente aggiunti e modificati con il D. Lgs. n. 106/2009 e con D.L. n. 69 del 21.06.2013).

*"3-bis: Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 **non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori."*

*"3-ter: Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, [...] **il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze** recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."*



FONDAZIONE IRCCS  
ISTITUTO NAZIONALE  
DEI TUMORI

DOCUMENTO UNICO DI  
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA  
INTERFERENZE

Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

*“5: Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, [...], **devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. [...]**”*



## 2 FINALITA' DEL DUVRI - COMPETENZE E RESPONSABILITA'

### 2.1 Finalità

Rispetto a quanto indicato in premessa le finalità del DUVRI (Documento unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) sono le seguenti:

- valutare i rischi derivanti da possibili interferenze quando presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell'espletamento degli appalti;
- contribuire ad eliminare o ridurre i rischi interferenziali di cui sopra;
- fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni:
  - c) sui rischi di carattere generale e particolare esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto;
  - d) sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività istituzionale della Fondazione;
  - e) sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle possibili interferenze.

Le finalità del DUVRI pertanto sono direttamente collegate a quanto esplicitato con il comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. citato in premessa.

In linea di principio, per la particolare condizione della sede di via Venezian 1 che, oltre ad essere "luogo di lavoro", è sede ospedaliera e di ricerca scientifica, il DUVRI riferisce la propria valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso la Fondazione (degenti, utenti, visitatori). Si configura quindi come un'operazione complessa che richiede necessariamente la collaborazione di diversi soggetti con responsabilità istituzionali differenti.

Contribuisce quindi all'assolvimento delle indicazioni del predetto comma 3 specificando divieti, obblighi e disposizioni a cui l'appaltatore si deve attenere ed analizza le fasi di lavoro oggetto del contratto al fine di eliminare le possibili interferenze e indicare le possibili soluzioni.

L'integrazione alla valutazione dei rischi per i singoli contratti dovrà essere esplicitamente prevista dai singoli disciplinari di gara.

Infine, sempre per la parte di generalità qui trattata, per quanto attiene alle Misure per la salute e sicurezza **nei cantieri temporanei o mobili** si rimanda al contenuto dell'art. 96 del decreto "Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti" che al comma 2 recita:

**2. "L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all'articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo 29 comma 3".**

### 2.2 Competenze e responsabilità

Il DUVRI viene predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione che agisce per conto del Datore di Lavoro.

Il DUVRI viene recepito e approvato dal Datore di Lavoro.

L'applicazione delle misure di prevenzione e di protezione e gli interventi derivanti dal DUVRI è affidata in primis:

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	---	------------------------------

- al Dirigente che stipula il contratto di appalto/somministrazione e che ne cura la gestione in quanto soggetto titolare del potere decisionale e di spesa (sc Provveditorato, sc Ingegneria Clinica, sc Progetti Servizi Tecnici) o dal RUP nei casi in cui questa figura è prevista;
- all'Appaltatore (a cui è richiesto un ruolo proattivo al fine di eliminare possibili interferenze e indicando possibili soluzioni);
- ai restanti soggetti individuati al successivo capitolo 5 secondo competenza.

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

### 3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

<b>AZIENDA</b>	Il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato
<b>FONDAZIONE</b>	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano
<b>DdL</b>	Datore di Lavoro
<b>COMMITTENTE</b>	Soggetto giuridico commissiona il lavoro o l'appalto
<b>APPALTATORE/FORNITORE</b>	Impresa/ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio. Tale ditta potrà essere anche impresa individuale
<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	Comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
<b>SUBAPPALTO</b>	Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il Committente (Decreto Regione Lombardia n. 14521cap.1 termini e definizioni). L'appaltatore non può cedere in subappalto l'esecuzione di opere se non previa autorizzazione del Committente (art. 1656 c.c.)
<b>INTERFERENZA</b>	Attività in appalto, somministrazione o subappalto svolta per conto del datore di lavoro committente in luoghi, aree, impianti, immobili, ecc., dove vengono svolti contemporaneamente altre attività di pertinenza del datore di lavoro committente
<b>RISCHI INTERFERENTI</b>	Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o contratti d'opera all'interno della Fondazione evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di Lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi
<b>RUP</b>	Responsabile Unico del Procedimento: persona nominata per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241, in possesso di titolo di studio e competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è stato nominato, che sovrintende alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'appalto ed a cui spettano i compiti previsti dal D.Lgs. n. 163 del 2006
<b>DUVRI</b>	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
<b>DUVRI PRELIMINARE</b>	Documento preliminare per la valutazione dei Rischi Interferenti predisposto dalla Fondazione al fine di definire le modalità di attuazione del processo, le responsabilità dei soggetti, le disposizioni generali per la sicurezza a cui attenersi, i possibili rischi interferenti, le misure di prevenzione/protezione correlate, le modalità da seguire per la definizione degli oneri della sicurezza.



<b>VERBALE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO E SOPRALLUOGO CONGIUNTO</b>	<p>Documento specifico che viene redatto ad aggiudicazione avvenuta da parte del RUP o del Dirigente/Responsabile della Fondazione che ha la gestione e la responsabilità dell'appalto e l'Appaltatore/Fornitore.</p> <p>La redazione del verbale avverrà a seguito di sopralluogo congiunto effettuato contestualmente alla prima riunione di coordinamento allo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ valutare congiuntamente i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ad alle eventuali interferenze tra le attività presenti;</li><li>▪ informarsi reciprocamente sulle azioni necessarie per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione conseguenti alla valutazione.</li></ul> <p>Vedi MOD-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01</p>
<b>PE</b>	Piano di Emergenza della Fondazione
<b>COORDINATORE DELL'EMERGENZA</b>	Soggetto individuato dal PE con compiti di guida e coordinamento in situazioni di emergenza interna
<b>PSC</b>	Piano di Sicurezza e Coordinamento (relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
<b>POS</b>	Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
<b>COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA</b>	(...o coordinatore per la progettazione). Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare della predisposizione del PSC.
<b>COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	(...o coordinatore per l'esecuzione dei lavori). Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
<b>SDS</b>	Scheda di Sicurezza
<b>DM</b>	Direzione Medica di Presidio
<b>SPP</b>	Servizio di Prevenzione e Protezione
<b>Sc PST</b>	SC Progetti e Servizi Tecnici
<b>Sc PE</b>	SC Provveditorato Economato
<b>Sc IC</b>	SC Ingegneria Clinica



## 4 PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### 4.1 Documentazione di origine esterna:

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". (Aggiornamento al Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90).
- Decreto Legge 22 gennaio 2008 n. 37 - Installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.<sup>1</sup>**
- **Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106. Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**
- **Decreto Regione Lombardia n. 14521 del 29/12/2009 "Linee di indirizzo per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza"**

### 4.2 Documentazione di origine interna:

- DVRG-SPP "Documento di Valutazione dei Rischi Generale Art. 28 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i." della Fondazione (e suoi allegati).
- DVR-LM-SPP "Documento di Valutazione dei Rischi per le Lavoratrici Madri" della Fondazione.
- PE-VENEZIAN-SPP "Piano di Emergenza" sede di via Venezian, 1 e suoi allegati).
- PE-AMADEOLAB-SPP "Piano di Emergenza" sede di via Amadeo, 42 e suoi allegati).
- Codice Etico della Fondazione.
- Procedure Generali di Sicurezza
  - PRO-G-01-SPP - Movimentazione manuale carichi.
  - PRO-G-02-SPP - Norme di sicurezza chimica, corretto e sicuro utilizzo delle sostanze chimiche.
  - PRO-G-03-SPP - Gestione emergenza ed evacuazione Campus di "Cascina Rosa".
  - PRO-G-04-SPP - Prevenzione rischio biologico.
  - PRO-G-05-SPP - Gestione emergenza ed evacuazione sez. Corso di laurea in infermieristica
  - PROCEDURA TRASVERSALE 06 - Tutela della Lavoratrice gestante/puerpera e in periodo di allattamento - Lavoratrice Madre (LM)
- DO-SPP - Documento Organizzativo del SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE.
- Determinazione del DG n. 176 del 18.06.2012 - Individuazione di Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Determinazione del DG n. 151 del 8.06.2015 - Delega delle funzioni di sicurezza art. 16 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

<sup>1</sup> Si fa riferimento al testo coordinato con le ultime modifiche introdotte fino al dicembre 2014.

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

## 5 ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

L'organizzazione per la sicurezza interna alla Fondazione, è strutturata come segue:

<p><b>Datore di lavoro (DdL)</b></p>	<p>E' il Direttore Generale della Fondazione.</p> <p>Al Direttore Generale compete l'organizzazione del sistema di sicurezza della Fondazione, dotando la struttura degli organi e delle persone necessarie al funzionamento del sistema stesso. A Lui compete la scelta e l'attuazione degli interventi da effettuare, tenendo conto delle normative vigenti e dei vincoli economici della Fondazione.</p>
<p><b>Soggetti Delegati - art. 16 D.Lgs 81/08</b></p>	<p>Soggetti a cui sono stati attribuiti elevati poteri decisionali (di organizzazione, di gestione e di controllo) al fine di assicurare che le attività svolte nel proprio Dipartimento/Struttura avvengano nel rispetto delle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni e di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori. Il quadro aggiornato delle deleghe è riassunto nell'ALL-DVR-G-SPP-01 Organigramma della sicurezza.</p>
<p><b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</b></p>	<p>Risponde alla Direzione Generale, il SPP è struttura di "staff". Il servizio ha il compito di valutare i rischi, proponendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ interventi di miglioramento;</li> <li>▶ interventi organizzativi e formativi, supportando i Dirigenti nella realizzazione di questi interventi.</li> </ul> <p>In merito alla valutazione dei rischi da interferenze, il SPP agisce per conto del Datore di Lavoro ed ha il compito di predisporre il DUVRI Preliminare per conto del DdL sottoponendolo all'approvazione da parte dello stesso.</p> <p>Come per molte altre attività proprie, al RSPP non sono assegnati compiti diretti nella gestione diretta delle interferenze; piuttosto è richiesto lo studio dell'organizzazione interna rispetto alle attività dei soggetti dipendenti da altri DdL (es appaltatori di servizi) per minimizzare i possibili rischi interferenti.</p>
<p><b>Medico competente</b></p>	<p>Collabora con il DdL e con il SPP sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. Visita gli ambienti di lavoro per rilevare le modalità con le quali vengono svolte le attività e propone miglioramenti strutturali e organizzativi. Emette i giudizi di idoneità dei lavoratori. Partecipa all'attività di Formazione e informazione in tema di sicurezza e salute.</p>

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

### Dirigente

Con apposita determina del Direttore Generale della Fondazione le figure seguenti sono state individuate come Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08:

- ▶ Direttore di Dipartimento
- ▶ Direttore di Struttura Complessa
- ▶ Responsabile di Struttura Semplice

Il dirigente è collocato nella gerarchia della Fondazione immediatamente dopo il DdL e ha il compito di organizzare, coordinare, disporre, vigilare sulle attività (anche tramite i Preposti) adottando tutte le misure necessarie di sicurezza nella struttura ovvero nel settore di competenza specialistica affidatogli.

In questo senso a Lui è affidato il compito di organizzare il coordinamento preventivo per la sicurezza, predisponendo (prima o contestualmente all'avvio del contratto di appalto/somministrazione), il "Verbale di cooperazione coordinamento e sopralluogo congiunto" all'avvio del contratto di appalto/somministrazione.

### Preposto

Con apposita determina del Direttore Generale della Fondazione le figure seguenti sono state individuate come Preposti ai sensi del D.Lgs. 81/08:

- ▶ Responsabile di settore o modulo organizzativo, ufficio o servizio (coordinatore infermieristico - tecnico - amministrativo - professionale (es. ex capo sala, capo tecnico, capo operaio - capo cuoco - capo magazzino - capo settore ecc. ecc.))
- ▶ Lavoratore individuato dal dirigente nell'ambito funzionale e logistico della struttura di appartenenza mediante comunicazione formale all'interessato ed al SPP della Fondazione
- ▶ Lavoratore che, anche per periodi di tempo limitati, sovrintende e/o coordina il lavoro di altri dipendenti (con assunzione della vigilanza antinfortunistica), anche al di fuori della responsabilità di settore o modulo, ufficio o servizio

Svolge la sorveglianza ed il controllo del lavoro del gruppo di lavoratori da lui dipendenti presso i quali ha poteri impositivi e disciplinari. La vigilanza deve essere indirizzata a che il lavoro, oltre ad essere eseguito in base al programma, si svolga in condizioni di sicurezza nell'ambito delle misure prescritte, delle direttive impartite dai superiori, nel rispetto delle regole della comune prudenza, diligenza e perizia, esigendo nel contempo che i lavoratori rispettino le norme e usino i mezzi personali e collettivi di protezione. E' tenuto ad informare i diretti superiori di eventuali deficienze o situazioni pericolose che la sua capacità e competenza gli consentono di rilevare, nonché i lavoratori dei rischi ai quali sono esposti nel lavoro che devono eseguire.



<b>Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</b>	Hanno la funzione di raccogliere, vagliare trasmettere alle funzioni aziendali competenti le segnalazioni dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. Prendono visione del documento di valutazione dei rischi, dei verbali degli organi di vigilanza e partecipano sia alla riunione di prevenzione e protezione periodica annuale sia ai sopralluoghi. Tutti i lavoratori possono rivolgersi a loro per le tematiche di salute e sicurezza, incontrandoli anche in forma riservata.
<b>Lavoratori</b>	Devono contribuire attivamente, con il comportamento, la vigilanza attenta, le proposte, al miglioramento della sicurezza propria, di quella dei colleghi nonché di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro.
<b>Addetti alla gestione delle emergenze non sanitarie</b>	<p>Lavoratori che hanno sostenuto un apposito corso di Prevenzione Incendi e superato il relativo esame. Tali operatori, formati ed addestrati ad affrontare condizioni d'emergenza quali l'incendio, vengono incaricati con lettera a firma del Direttore Generale.</p> <p>La gestione delle situazioni di Emergenza presso le sedi della Fondazione è definita con l'adozione dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ PE-VENEZIAN-SPP - Piano di emergenza sede di via Venezian</li><li>▶ PE-AMADEOLAB-SPP - Piano di emergenza sede di via Amadeo</li><li>▶ PRO-G-03-SPP - Gestione emergenza ed evacuazione Campus</li><li>▶ PRO-G-05-SPP - Gestione emergenza ed evacuazione sez. Corso di laurea in infermieristica</li></ul>
<b>Incaricati del Primo soccorso sanitario</b>	Per questa funzione è stato individuato il personale afferente all'Ufficio Tutela Salute Dipendenti della Direzione Medica di Presidio e il Medico di guardia in turno.
<b>Esperto Qualificato</b>	<p>Soggetto incaricato dal DdL. E' la persona che, nell'ambito della protezione dalle radiazioni ionizzanti, possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni, effettua la valutazione preventiva dei rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti, per conto del datore di lavoro.</p>
<b>Medico Autorizzato</b>	Alla figura del Medico autorizzato è affidata la sorveglianza medica del personale esposto a radiazioni ionizzanti classificato di categoria A. A lui compete organizzare ed attuare l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti.



**Responsabile  
Sicurezza RM**

Il ruolo dell'ER è quello di esprimere un preventivo benessere all'installazione, e successivamente, gestire gli aspetti di sicurezza e qualità sia del tomografo e di tutti gli impianti accessori necessari al corretto funzionamento dell'apparecchiatura diagnostica.

E' formalmente incaricato dal DdL e rappresenta l'interlocutore principale dell'Istituto (assieme al Medico Responsabile) per quanto attiene la sicurezza "tecnico-fisica" nel funzionamento e nell'utilizzo delle apparecchiature di RM.

**Referente  
Valutazione  
Rischi CEM**

Soggetto incaricato dal DdL. E' il professionista a cui è affidato il compito di gestire gli aspetti di sicurezza "tecnico-fisica" nel funzionamento e nell'utilizzo di apparecchiature e impianti che generano CEM.

**Responsabile  
Sicurezza ROA**

Soggetto incaricato dal DdL. E' il professionista a cui è affidato il compito di gestire gli aspetti di sicurezza "tecnico-fisica" nel funzionamento e nell'utilizzo di apparecchiature e impianti che generano ROA. Coordina l'attività dell'Addetto Sicurezza Laser.

**Addetto  
Sicurezza  
LASER**

Nell'ambito delle applicazioni mediche dei laser, la normativa nazionale CEI 76-6 individua la figura dell'Addetto alla Sicurezza Laser (ASL) e la necessità della sua presenza per apparecchiature laser di Classe 3B e 4.

E' formalmente incaricato dal DdL e rappresenta l'interlocutore principale dell'Istituto per quanto attiene la sicurezza "tecnico-fisica" il funzionamento e il corretto utilizzo delle apparecchiature laser. Collabora con il responsabile della Sicurezza ROA.



## 6 COSTI DELLA SICUREZZA

L'analisi dei costi della sicurezza dovrà essere congrua, analitica per singole voci e riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati o basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nel settore di interesse. Nel caso in cui un elenco prezzi delle misure di sicurezza non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con una analisi dei costi desunta da indagini di mercato.

L'analisi dei costi per la sicurezza è riportata di norma nel capitolato speciale di gara o comunque negli atti dell'appalto ed è riferita alle misure da adottare per eliminare/ridurre i rischi da interferenza individuati.

Sono quantificabili come oneri per la sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, specificate al punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs 81/2008 sotto riportate. In analogia agli appalti di lavori, è possibile fare riferimento a queste misure per quantificare i costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.:

- a) Apprestamenti specifici richiesti (ad es. ponteggi, trabatelli, ecc.)
- b) Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti
- c) Eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente)
- d) Mezzi e servizi di protezione collettiva (come avvisatori acustici, ecc.)
- e) Procedure previste per specifici motivi di sicurezza
- f) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
- g) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
- h) Altro (es. ulteriori DPI necessari per ridurre i rischi nelle attività interferenti, formazione, sorveglianza sanitaria, le misure procedurali e di coordinamento relative all'uso comune di attrezzature, infrastrutture, gli eventuali interventi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, ecc.)

Tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e pertanto, in linea di principio, non si esclude la possibilità di individuare da parte dell'Impresa aggiudicataria ulteriori voci quantificandone i relativi costi con motivazione pertinente.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di analizzare il dettaglio dei costi per la sicurezza espressi per queste voci dall'Impresa escludendo quelli che non saranno ritenuti pertinenti. I pagamenti dei corrispettivi stimati per i costi della sicurezza è sempre subordinato alla verifica da parte della Stazione appaltante del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI da parte dell'Impresa aggiudicataria.

Per appalti pluriennali o che presentino particolari complessità organizzative e logistiche, è facoltà della stazione appaltante riservare una quota economica per far fronte ad eventuali oneri imprevisi e imprevedibili al momento della procedura di aggiudicazione.

Tale quota potrà essere inserita nel computo dei costi per la sicurezza indicati nel capitolato d'appalto esclusivamente da parte della stazione appaltante.

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

## 6.1 Esclusioni

Si precisa che per gli appalti nei quali non si ravvedano rischi da interferenza è possibile escludere l'individuazione dei costi della sicurezza; questa condizione dovrà essere chiaramente indicata negli atti di gara.

In particolare, la condizione in cui i costi della sicurezza risultino pari a Euro 0,00 (zero), può verificarsi nei casi sotto citati:

- mera fornitura senza installazione (senza quindi posa in opera o installazione, cioè senza necessità d'impiego di manodopera), tranne casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa (es. consegna materiali e prodotti in luoghi di lavoro particolari);
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione di interventi all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio;
- ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI";
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

## 7 DISPOSIZIONI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Con riferimento al comma 3 del citato articolo, tali disposizioni non si applicano per i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi presenti nell'espletamento del contratto, e pertanto la ditta aggiudicataria dovrà svolgere direttamente sue azioni di direzione e sorveglianza. (Vedi cap. 1 - Premessa).

A questo fine le ditte aggiudicatarie devono:


- ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- garantire:
  - a) l'identificazione del proprio personale con apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro;
  - b) un contegno eticamente corretto del loro personale dipendente (secondo quanto stabilito dal Codice Etico della Fondazione);
  - c) l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature proprie secondo le norme di buona tecnica;
- impegnarsi ad assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a carico dell'aggiudicatario per la previdenza sociale (INAIL, INPS, ecc.);
- Attenersi in generale agli obblighi ed ai divieti ed in particolare alle disposizioni riportate nel presente capitolo.<sup>2</sup>

### 7.1 Cantieri temporanei o mobili

Per lavori che comportino l'apertura di cantieri temporanei o mobili, si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, compresi quindi lo studio preventivo degli aspetti legati alla sicurezza in fase di progettazione, a carico delle figure previste ed il rispetto della stessa normativa in fase di esecuzione.

Il SPP deve essere tempestivamente informato da parte del RUP, in merito all'apertura di eventuali cantieri, al fine di poter provvedere ad eventuali adempimenti di competenza. Allo scopo deve disporre di copia della documentazione prevista (capitolati, piani di sicurezza e di coordinamento, elaborati progettuali, crono programmi, ecc.) per poter valutare eventuali aspetti critici per la sicurezza (es. "interferenze") con particolare riferimento alle aree di interfaccia fra cantiere e normali attività della Fondazione.

<sup>2</sup> Per un quadro completo delle disposizioni da rispettare, oltre a quelle indicate nel presente documento occorre riferirsi anche ai Capitolati d'Appalto, ai POS ed ai PSC (quando previsti) predisposti per il contratto specifico.



## 8 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

Al fine di eliminare eventuali interferenze, nel caso di contratti che prevedono la presenza continuativa di personale di ditte esterne presso le strutture della Fondazione, tra gli operatori dell'impresa appaltatrice deve essere individuato un **responsabile del coordinamento con il committente**, ovvero con altre ditte appaltatrici. Questa necessità viene chiaramente esplicitata nei Capitolati d'Appalto; si raccomanda pertanto, in caso di dubbi o necessità sull'argomento in oggetto, di fare sempre riferimento alle figure indicate di seguito.

Il nominativo del suddetto coordinatore va formalizzato a:

<b>Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	Sempre
<b>SC Progetti e Servizi Tecnici</b>	Per tutti gli interventi su strutture edili ed impianti
<b>SC Provveditorato Economato</b>	Per la fornitura di servizi (es. lavanolo, vigilanza, guardiania-portierato, pulizie, mensa e distribuzione vitto ecc.)
<b>SC Ingegneria Clinica</b>	Per i contratti, i "service" e gli interventi su apparecchiature medicali e dei laboratori
<b>Direzione Medica di Presidio e/o Direttore della Struttura interessata dall'appalto</b>	Per appalti in cui si prevede una interazione con le attività cliniche o di ricerca

### 8.1 Disposizioni generali e disposizioni interne riguardanti la sicurezza sul lavoro

Le indicazioni, le disposizioni, gli obblighi e i divieti descritti in seguito permettono di circoscrivere i pericoli potenziali e gli eventuali rischi di interferenze rilevabili nelle attività oggetto della gara d'appalto. Il personale della ditta aggiudicataria durante l'espletamento di quanto previsto dal contratto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della Fondazione.

In particolare:

- prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto ad informare la Fondazione in merito agli eventuali rischi propri (intrinseci o derivanti direttamente dalla sua attività) che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa;
- l'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà della Fondazione è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati dal responsabile della Fondazione che le ha in carico;
- la custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno della Fondazione, è completamente a cura dell'Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze;



- l'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (ad esempio, bombole di gas compressi) dovrà essere preventivamente autorizzata. Il trasporto e l'uso corretto delle attrezzature e dei materiali dovrà rispettare, oltre alle norme vigenti, anche i regolamenti interni della Fondazione;
- l'orario di lavoro dovrà rispettare il normale orario di lavoro della Fondazione. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con il RUP e con il Dirigente della Struttura dove vengono eseguiti i lavori;
- la sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. I conducenti dovranno essere istruiti sulle disposizioni vigenti in materia di circolazione interna e saranno tenuti alla loro rigorosa osservanza;
- all'interno della Fondazione la velocità dei veicoli deve essere moderata (a passo d'uomo o comunque sotto il limite di 10 km/h) a causa della presenza di pedoni e altri veicoli in transito;
- a lavori ultimati la zona interessata dovrà essere lasciata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico della ditta secondo le normative vigenti). Eventuali affossamenti o avvallamenti pericolosi dovranno essere livellati e la pavimentazione ripristinata.

Oltre alle misure e cautele riportate nel presente capitolo e nell'apposito allegato ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-02, ogni Appaltatore dovrà rendere noto, e fare osservare scrupolosamente, al proprio personale dipendente anche i seguenti obblighi e divieti riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

## E' OBBLIGATORIO



- Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche e soprattutto ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
  - Non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
  - Recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgano in posizioni sopraelevate.
  - Segnalare le zone interessate da lavori ed i possibili pericoli conseguenti alle attività svolte (pavimenti scivolosi o bagnati, aperture, avvallamenti, scale portatili, cavi, ecc.)
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuali.
  - Impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
  - Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).




## E' VIETATO



- Usare sul luogo di lavoro indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
- Accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori oggetto dell'appalto.
- Introdurre sostanze infiammabili, tossiche o nocive, o comunque pericolose senza preventiva autorizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione.
- Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati, seminterrati, o aventi il piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiede stradale.
- Usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni diverse da quelle indicate dal costruttore dell'utensile stesso; coerentemente con quanto previsto dall'allegato VI "Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro" comma 6 "Rischi per Energia elettrica" del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature.
- Compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Compiere lavori usando fiamme libere (o altri mezzi che inducono incendio), fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
- Ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- Compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (es. pulizia, lubrificazione, riparazione, registrazione, ecc. ).
- Utilizzare le macchine e/o le apparecchiature per finalità diverse da quelle per le quali sono costruite.
- Transitare sotto carichi sospesi.

### 8.2 Indicazioni in caso di emergenza ed evacuazione

La Fondazione si è dotata di appositi "Piani di Emergenza" per le proprie sedi predisponendo le misure di prevenzione e protezione necessarie al contenimento dei rischi derivanti dall'eventuale sviluppo di un incendio, o dall'insorgere di altre emergenze. Con questi documenti sono state individuate sia le figure di coordinamento per l'emergenza sia le figure con ruolo attivo e di intervento.



Per una corretta evacuazione dagli ambienti in caso di emergenza sono affissi nelle diverse zone di tutte le strutture copie dei Piani di Evacuazione, con in evidenza i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza, l'ubicazione dei mezzi e dei dispositivi antincendio presenti nei reparti/servizi. È necessario attenersi alle indicazioni riportate su dette planimetrie.

Per segnalare una situazione di emergenza e attivare le procedure previste dai PE occorre effettuare una chiamata ai seguenti numeri telefonici raggiungibili anche da telefoni cellulari:

SEDE	NUMERO INTERNO	DA CELLULARE O TELEFONO ESTERNO
Via Venezian 1 Via Vanzetti 5 Via Ponzio 44	<b>4444</b>	<b>02.2390.4444</b>
Via Amadeo 42	<b>5555</b>	<b>02.2390.5555</b>

Ogni impresa operante deve attenersi alle presenti indicazioni e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall'applicazione del titolo IV (cantieri mobili e temporanei) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. oppure, diversamente, predisporre gli idonei accorgimenti nell'ambito del piano di sicurezza sostitutivo del PSC.

Il Datore di lavoro o il delegato della ditta appaltatrice assicurano:

- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite);
- le istruzioni per l'evacuazione;
- l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza (addetti all'emergenza);
- Le modalità per l'interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, ecc..

### 8.3 Gestione delle situazioni di emergenza

Le situazioni di emergenza per le quali la Fondazione ha predisposto apposite procedure operative sono le seguenti:

- INCENDIO
- BLACK OUT ELETTRICO
- BLOCCO ASCENSORI O MONTELETTICHE
- ALLAGAMENTO O INFILTRAZIONE D'ACQUA IN AMBIENTI PARTICOLARI
- TERREMOTO DI ENTITA' CONTENUTA - CEDIMENTO, CROLLO DI STRUTTURE
- AGGRESSIONE - PRESENZA DI UNO SQUILIBRATO/ MALINTENZIONATO
- FUGA DI GAS
- PERICOLO DI SOTTO OSSIGENAZIONE
- MINACCIA DI ATTENTATO - PRESENZA DI BOMBA

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

Fermo restando quanto previsto da PE al verificarsi di una delle situazioni sopra indicate occorre:

- chiamare il numero telefonico dedicato alle emergenze ed attivare le procedure previste dai PE;
- evitare azioni non autorizzate dal Coordinatore dell'Emergenza, e/o azioni avventate che possano dar luogo a danni a persone o a cose e che possano contribuire alla diffusione del panico tra le persone presenti;
- concordare con il Coordinatore delle Emergenze i possibili interventi per mettere in sicurezza l'area.

#### 8.4 Emergenze sanitarie (infortuni/malori)

La Fondazione si è dotata di una serie di procedure e istruzioni operative per la gestione di malori ed infortuni. Eventuali casi di malore o di infortunio occorsi a lavoratori di ditte appaltatrici dovranno essere segnalati al numero unico dell'emergenza **112 AREU** (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) tramite il Personale delle Portinerie della Fondazione.

Per la sede di via Venezian potrà essere attivato l'intervento di un Medico di guardia della Fondazione per la gestione dei primi soccorsi.

#### 8.5 Gestione del rischio Amianto

RESPONSABILE CON COMPITI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI DI AMIANTO.

Con determinazione n. 211DG del 17 luglio 2012 la Direzione ha provveduto alla nomina dell'Ing. Giuseppe Giacco come "Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto".

Presso la Fondazione nel corso degli anni, sono stati eseguiti diversi censimenti e monitoraggi al fine di accertare la presenza di amianto. In esito a ciò sono già stati realizzati i necessari interventi di bonifica.

Attualmente, presso la sede di via Venezian 1 la presenza di manufatti in amianto (crisotilo) è circoscritta ad alcune pavimentazioni interne, in particolare nelle 2 condizioni seguenti:

- nelle piastrelle viniliche.
- nella colla bituminosa (catramina) utilizzata nella posa.

Per la gestione di questo rischio si rimanda a quanto previsto nell'ESTRATTO-DVR-G-SPP rev. 6 - AMIANTO che, oltre alla mappatura dei pavimenti di cui trattasi, definisce le modalità con cui devono essere eventualmente eseguiti interventi di varia natura su queste superfici (lavaggio, deceratura, pulizia e sanificazione, manutenzioni, ecc.)



## 9 INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nel caso di appalti (o lavori) che prevedano interferenze con le attività lavorative della FONDAZIONE, in particolare quando siano preventivabili:

- sensibili emissioni di rumore;
- produzioni di odori sgradevoli;
- produzioni di polveri, fumi, ecc.;
- limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro;

la Ditta Appaltatrice dovrà informare il Dirigente della struttura interessata e il RUP della FONDAZIONE.

Questi ultimi, supportati dal Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno le necessarie informazioni ai dipendenti della Fondazione in merito agli aspetti di tutela della salute e della sicurezza (ad es. modalità di svolgimento delle lavorazioni, sostanze utilizzate, modalità di accesso, ecc.).

## 10 COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE

I lavoratori della FONDAZIONE dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Dirigente informerà il RUP che dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante dell'Impresa (o il Responsabile di cantiere) presso la sede di svolgimento del lavoro, allertando il Servizio Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, al fine di intraprendere tutte le azioni per limitare i fattori inquinanti.

## 11 VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E SOPRALLUOGO CONGIUNTO (MOD-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01)

Ad aggiudicazione avvenuta, presso la sede di svolgimento dei lavori appaltati, tra i rappresentanti della Fondazione e dell'Appaltatore, dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto allo scopo di:

- informarsi reciprocamente rispetto ai rischi tipici presenti nelle attività di entrambi;
- valutare congiuntamente i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro e alle possibili interferenze tra le attività in fase di appalto;
- decidere su eventuali azioni necessarie per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione conseguenti alla valutazione.

Nell'occasione dovrà essere redatto un "VERBALE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO e SOPRALLUOGO CONGIUNTO".

 <p>FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p>DUVRI-PRELIMINARE-SPP</p>
---	--	------------------------------

Per i rischi interferenziali vengono definiti tre livelli:

- B = Basso
- M = Medio
- A = Alto

In merito ai criteri adottati per la valutazione si precisa che:

- per rischi misurabili quantitativamente la valutazione viene direttamente correlata al valore riscontrato nelle analisi ambientali o personali, “dell'inquinante” chimico, fisico o dell'agente biologico (esempi classici: gas anestetici, formalina, xilene, rumore, legionella, temperatura, umidità relativa, ecc.);
- per quanto non misurabile quantitativamente si provvede ad una stima del livello di rischio che considera la correlazione che intercorre tra la probabilità di accadimento dell'evento dannoso e la gravità del danno ipotetico procurato.

Infine, per i rischi derivanti dall'uso di impianti, macchine e attrezzature, oltre alla rispondenza alle norme vigenti e di riferimento, occorre valutare le difformità rispetto a criteri di sicurezza applicabili nelle attività, consentiti dall'aggiornamento delle conoscenze e dalle possibilità offerte dal progresso delle tecnologie utilizzabili.

## 12 ALLEGATI E LISTA DI DISTRIBUZIONE

- **ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01:** Documento base - Rischi derivanti da attività sanitaria
- **ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-02:** “Rischi da interferenze possibili ed eventuali misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a tutte quelle individuate nel DVR e documenti specifici consegnati all'appaltatore”
- **MOD-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01:** Fac-simile di verbale di cooperazione e coordinamento e sopralluogo congiunto da utilizzare per la compilazione

Funzione - Ufficio	Numero copia controllata	Firma per avvenuta ricezione
Datore di Lavoro	INTranet/Cartella Condivisa	
Responsabile QFP	Cartella condivisa server MCQ	
Responsabile Unico del Procedimento	INTranet	
<b>Impresa aggiudicataria</b>	(trasmissione a cura del RUP)	